



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

N. 3 del registro delle ordinanze

DATA 15/03/2013

CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' AL CENSIMENTO

IL SINDACO

VISTI gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

VISTI, in particolare, gli atti relativi:

- Alle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione che ha avuto luogo in data 09 ottobre 2011;
- agli accertamenti, opportunamente intervallati, eseguiti dalla locale Polizia Municipale nel periodo dal 30/06/2011 al 14/03/2013 come risultanti dagli accertamenti eseguiti nelle date 30/06/2011 - 27/02/2012 - 23/11/2012 - 14.03.2013;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante : "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Visto il D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, recante : "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

Ritenuto che, nel caso concreto, ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del prima richiamato D.P.R. 223/1989, alla loro cancellazione da questo registro della popolazione residente;

ORDINA

La cancellazione, per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente con abitazione in Via Ernesto Casavecchia n. 3 della persona di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

N. d'ordine	Relazione con l'intestatario della scheda	COGNOME E NOME	Luogo di NASCITA	Data di nascita
1	I.S	VELAJ NIKE	SHKODER (ALBANIA)	20/11/1978

Con la conseguente eliminazione della scheda individuale e della scheda di famiglia.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi;
- venga trasmessa, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, All'Unità Sanitaria Locale, ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241;

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al sig. Prefetto della Provincia (Art. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223);
- che responsabile del procedimento è l'Ufficio Anagrafe;

IL SINDACO
(Dovetta, Silvano)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 3 del registro

Data _____

Il sottoscritto Segretario Comunale visto il Registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio tenuto dal Messo comunale

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato a questo Albo pretorio per trenta giorni consecutivi:
dal _____ al _____

Il Segretario Comunale

UFFICIO ANAGRAFE

Lì 15/03/2013

N. 1322

ALLA PREFETTURA DI

Cuneo

ALLA QUESTURA DI

Cuneo

ALL'A.S.L. N. C.N.A. DI

12100 Cuneo

- Agli Uffici comunali:

Tributi Leva Polizia Municipale

SEDE

.....per quanto di competenza

L'Ufficiale di Anagrafe

Marianita Taraito

L'Ufficio Anagrafe
Marianita Taraito

